

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----OOO-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA (Ex programma d'intervento n.1312 ai sensi della legge 142 1963, n.60- Lotto B)

- Importo al netto del ribasso £.788.865.137.-
- Impresa Immobiliare Scipione Capece S.p.A.-Napoli
- Repertorio n° 5731

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via G.B.Casimiro, 27.-

Innanzi a me, Dott.Ing.Antonio Longo Direttore Generale f.f. dell'Istituto predetto, autorizzato con Ordinanza n.17/72 in data 7.9.72 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art.151 del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938 n.1165 richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408, si sono personalmente costituiti:

1°) Il Dott. Raffaele Fischetto nato a Brindisi il 7. 9.1822 ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°) Il Sig. Sebastiano Marulli d'Ascoli, nato in Napoli il 28 Luglio 1924, ivi domiciliato al Parco Margherita, n.20 quale Amministratore Unico e rappresentante legale della "Immobiliare Scipione Capece SpA" con sede in Napoli al Parco Concola Ricci, n.790, in nome e per conto della quale dichiara di agire giusta atto costitutivo della Società dell'11.7.1974, n.118101 di Rep. n.11042 di racc. del Notaio in Napoli Raffaele Giusti, che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera A).-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale f.f. - Funzionario Rogante-sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

SI PREMETTE:

A)-CHE la GESCAL, con nota Prat.n.BR/1/INT.urg./G Prt.II/2/2 n.3837/70 del 3 Giugno 1970, ha comunicato che il Comitato Centrale con delibera n.1548 del 17 febbraio 1970, su indicazione del Comitato Provinciale, ha disposto di stanziare, per interventi

urgenti, la somma di milioni 3.000 per la realizzazione nel Comune di Brindisi di alloggi da destinare alla generalità dei Lavoratori (art.15/1 della Legge 14.2.1963, n.60); mentre il Consiglio di Amministrazione di detta Gestione, nella seduta n.381 del 24.4.70, in applicazione di quanto stabilito dall'art.23/d della Legge 14.2.63, n.60 e dell'art.31/1 del Regolamento di attuazione, ha deliberato il conferimento dell'incarico di Stazione Appaltante, per le costruzioni in argomento e per l'importo di milioni 3.000.=

B)-CHE la GESCAL, con la nota prot.II/2 n.15779/70 del 23.12.1970, ha comunicato di avere approvato il programma d'intervento n.1312 per costruzioni in Brindisi;

C)-CHE allestito il progetto, relativo alla costruzione di quattro palazzine, con 7 elementi di scale, composto di n.62 alloggi, con n.378 vani (Lotto B) in Brindisi, a cura di un gruppo di progettazione, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione speciale Gescal di questo Istituto con delibera n.319 del 21.1.1973 per un ammontare complessivo di L. 439.703.690.= di cui lire L. 428.909.437.= a base d'asta, autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata

secondo le disposizioni in vigore per gli appalti di

eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

D)-CHE detti lavori vennero affidati all'Impresa Vittorio Pampo da Lecce con contratto del 18 Ottobre 1972 n.5576 di Repertorio a seguito della licitazione privata effettuata il 28 Giugno 1972;

E)-CHE detto contratto fu risolto bonariamente a richiesta dell'Impresa Vittorio Pampo per motivi di salute con deliberazione n.2501 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 30 Settembre 1975;

F)-CHE il quadro economico per l'integrazione del finanziamento dei lavori oggetto del presente appalto, risultante da apposite perizie di completamento delle opere approvate dalla Commissione Tecnica di cui all'art.3 della Legge 22.10.1971, n.865, veniva approvato dal Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi con Ordinanza n.19/76 del 29.5.76;

G)-CHE detta Ordinanza è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione di detto Istituto nella seduta del 23.7.1976 con delibera n.2609;

H)-CHE la perizia di completamento relativa al Lotto B si stabilisce l'ammontare complessivo dei lavori in £.945.041.033 (Lire Novecentoquarantacinquemilionequarantunomilatrentatre) di cui £. 829.162.430.= (Lire Ottocentoventinovemilionicentosessantaduemilaquattro

centotrenta) per lavori a base d'asta;

I)-CHE i lavori oggetto del presente contratto saranno pagati con i fondi all'uopo accreditati dal Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Edilizia Residenziale - per il completamento dei programmi costruttivi ai sensi della Legge 14.2.1963, n.60;

L)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 18.11.1976 ad ore 12,00 si inviava invito a n.26 Imprese come da raccomandata in data 2 Novembre 1976, n.8175, che viene allegata al presente contratto sotto la lettera B, stabilendosi al 17 Novembre 1976 a ore dodici la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

M)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 18.11.1976 i lavori da cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Immobiliare Scipione Capece S.p.A. da Napoli col ribasso d'asta di £.4,66% (Lire quattro e centesimi sessantasei per cento), come da verbale in data 18.11.1976 n.5726 di Rep. e registrato a Brindisi il 5.1.1977 al n.75 Mod.I;

N)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C) e delle

norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP;

O)-CHE l'Impresa Immobiliare Scipione Capece S.p.A. da Napoli intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R.16 Luglio 1962, n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di L.0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento).-

TUTTO CIO' PREMesso

Le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1 - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati comprese n.25 Tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera D/1 a D/25 tutti controfirmati dal Sig.Sebastiano Marulli d'Ascoli da Napoli nella sua qualità di legale rappresentante della Immobiliare Scipione Capece S.p.A. di Napoli, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Immobiliare Scipione Capece S.p.A. da Napoli "IMPRESA".-

ART.2-Il dott. Raffaele Fischetto nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Immobiliare Scipione Capece S.p.A. da Napoli, la quale accetta, l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione della case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi - Lotto B P.I.1312 - giust. perizia di completamento per l'impegno complessivo di £.945.041.033.= (Lire Novecentoquarantacinquemilioni quarantunomilatrentatre) di cui £.829.162.430.= (Lire Ottocentoventinovemilioni cento sessantaduemilaquattrocentotrenta) a base d'asta che, per effetto del ribasso di £.4,66% (Lire quattro e centesimi sessantasei per cento) e di quello aggiunto di £.0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £.4,86% (Lire quattro e centesimi ottantasei per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a £.788.865.137.= (Lire Settecento ottantamifottomilioni ottocentosessantacinquemilacentotrentasette).-

ART.3 - Forma pure parte integrante del presente contratto il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063, che viene allegato sotto la lettera E.-

Con il presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART.4 - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.30 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto dall'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione detto onere compreso nell'alea contrattuale.-

ART.5 -A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione

bancaria di dell'importo di £.39.526.173.= (Lire Trentanove milioni cinquecentoventiseimilacentosettantatré) del Banco di S. Spirito S.p.A. di Napoli rappresentato dai Sigg. Gizzi Pietro e Todisi Giorgio nella rispettiva qualità di Direttore di Sede e di condirettore di succursale, giusta atto di fidejussione n. 226827 del 7.12.1976, registrato a Napoli al n. 4146/2 bis il 9.12.1976, con il quale la predetta Banca si impegna di costituirsi fidejussore nell'interesse della suddetta Impresa Immobiliare Scipione Capece da Napoli S.p.A. da Napoli ed a favore dell'I.A.C.P. fino alla concorrenza della somma di £.39.526.173 corrispondente all'ammontare del detto deposito cauzionale definitivo e che dichiara di voler prestare e costituire con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la Impresa debitrice.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6 - Per quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori, e relativa penale, visita di col-

laudatori ed in genere tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.--

ART.7 - L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali; nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariabili, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.--

ART.8 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in par-

ricolare.--

ART.9 - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.953, n.936.==

ART.10 - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione e di risarcimento danni.==

ART.11 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.--

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche

nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana della struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART.12 - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese;

- a) - per la fornitura di materiali;
- b) - per la fornitura anche in opera di manufatti e di impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.13 - In caso di inottemperanza agli obblighi precisi nei precedenti articoli, accertati dalla Sta-

zione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.==

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.==

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.==

ART.14 - Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Napoli presso l'avv. Paolo Berardinone -Via Carducci,18.-

ART.15 - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione privata ed al presente contratto, per diritti di Segreteria, scrittura-

zione, bolli e registrazioni di atti ed ogni altra inerente, a qualsiasi titolo corrisposta e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future derivanti dall'appalto,

ART. 16 -E' altresì a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa il contributo di £2.1,00% (Lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ed) nonché sull'ammontare di eventuali riserve acconlto e per revisione di prezzi.-

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

A richiesta io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro

volontà e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale rogante, qui in calce ed amargine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di cinque fogli di carta uso bollo dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattordici oltre a questa fin qui.=

Postilla n.1 - Si accetta la postilla con la chiamata n.1 e si conviene di ritenere annullato il 2° capoverso dell'art.4 della parola "Nessuno" alla parola "contrattuale".-

FIRMATO: Raffaele Fischetto, Sebastiano Marilli D'Ascoli,
Ing. Antonio Longo, Ufficiale Rogante delegato.

UFFICIO REGISTRO = BRINDISI

Esatte £.159.300.= (Centocinquantanovemilatrecento) Reg.to
a Brindisi il 2 Marzo 1977 al n.868 Mod.I

IL CASSIERE
(F.to Illegibile)

IL DIRETTORE
(F.to Illegibile)